



COMUNE DI MASSALENGO

Piazza della Pace n. 1 – e-mail: ufficiotecnico@comune.massalengo.lo.it
c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) – Tel. 0371-480775 – 0371-480439 Fax 0371-480046

Prot. n. 2623/2024
Cat. 2 Classe 1 Fasc. 1
Data 14.03.2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN STATO DI EVIDENTE DEGRADO ED AMMALORAMENTO

ORDINANZA N. 3/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- in Italia si è fatto un larghissimo impiego di materiale contenente amianto nelle costruzioni realizzate nel periodo dagli anni 30' agli anni 90' circa, in particolare per le coperture di abitazioni ed aziende, e che l'esposizione ad agenti atmosferici, chimici ed alle sollecitazioni meccaniche, fa sì che questi manufatti contenenti amianto siano una minaccia reale per la salute pubblica;
- numerosi studi e contributi scientifici confermano l'altissima pericolosità per la salute e per l'ambiente delle fibre di amianto, responsabili in particolare di una patologia neoplastica della "mesotelioma pleurico";
- la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;
- in attuazione dell'art. 12, co. 2, della suddetta L. 257/92 è stato emanato il D.M. Ministero della Sanità 6/9/1994 che contiene le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e programmazione delle attività di rimozione e fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi di rimozione;
- la scrivente Amministrazione comunale si è data come obiettivo prioritario, nell'ambito delle politiche di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la bonifica e/o rimozione della maggior quantità possibile di eternit presente sul territorio comunale, ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, ed a tal fine ha attivato da tempo un programma di progressiva rimozione dell'eternit presente su tutte le strutture pubbliche del territorio, ha concluso diversi accordi urbanistici od amministrativi con soggetti privati volti alla rimozione in parola, e vigila sullo stato dei manufatti edilizi contenente eternit, in collaborazione con l'A.T.S. competente ai sensi dell'art. 12 della citata L. 257/92, anche su segnalazione di privati, emanando quando si renda necessario provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50, co. 4, e 54, co. 4, del d.lgs. 267/00;
- La Regione Lombardia ha emesso delle specifiche linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (come da Decreto Direzione Generale Sanità n° 13237 del 18 novembre 2008)

VISTI:

- gli eventi atmosferici calamitosi occorsi in questi ultimi anni, hanno determinato il deterioramento e la rottura delle coperture contenenti fibre di cemento-amianto (che ha trovato un largo uso in edilizia e che risulta attualmente al bando);

- l'esito del sopralluogo effettuato in data 09.02.2024 da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Massalengo nella proprietà adiacente agli immobili di Vostra proprietà;

DATO ATTO che i manufatti interessati dalla presenza di coperture contenenti cemento amianto risultano contraddistinti catastalmente al Foglio n. Mappale n. Sub. n. del Comune di Massalengo, che risultano di proprietà della . con sede in ;

PRESO ATTO che:

- tali lastre di cemento-amianto si presentano in cattivo stato di conservazione: in particolare si possono facilmente riscontrare sfaldature, crepe e rotture;
- le lastre in questione sono in posa da diversi anni, e probabilmente per effetto degli agenti atmosferici hanno subito un degrado con evidenti punti di rottura, della matrice cementizia con affioramento e potenziale diffusione di fibre di amianto;
- che le lastre di cemento-amianto sono estremamente pericolose proprio in quanto si presentano questi fenomeni di sfaldamento e rottura del materiale, poiché le fibre di amianto contenute nel materiale si disperdono nell'ambiente per sospensione atmosferica;

CONSIDERATA la pericolosità rappresentata dalle fibre di amianto libere nell'aria, al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l'urgente necessità di disporre la bonifica del materiale in parola, come indicato dal D.M. 6/9/1994 ed in particolare dal punto 3 dello stesso;

DATO atto che la titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ogni situazione di pericolosità per la salute della collettività ravvisando nella fattispecie il rischio di emergenze per l'igiene pubblica;

VISTI:

- la L. 257/1992;
- il D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Direzione Generale Sanità n° 13237 del 18 novembre 2008
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Alla , di con sede in n. -

, in qualità di proprietà dell'area:

- di bonificare tramite rimozione (pt. 3a del DM 6/9/1994) tutti i materiali contenenti amianto presenti negli edifici sito in località Priora, identificati catastalmente al Foglio 3, mappale 61 Sub. n. 710, del Comune di Massalengo, **entro 90 gg. dalla notifica della presente ordinanza**;
- di avvalersi di un'impresa abilitata a smaltire materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese che bonificano beni contenenti amianto, che dovrà presentare idoneo piano di lavoro alla competente U.O. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS Milano Città Metropolitana (art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994);
- di comunicare al Comune di Massalengo:
 - l'avvenuto deposito del Piano di lavoro sul portale dell'ATS Milano
 - e successivamente l'avvenuta rimozione e gli altri interventi effettuati consegnando l'idonea probante documentazione;

DETERMINA

per l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

DISPONE INFINE

- di notificare il presente provvedimento alla -
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - **ATS Città Metropolitana Milano – Sede di Lodi:** Piazza Ospitale n. 10, 26900 Lodi (Lo)
– protocollogenerale@pec.ats-milano.it
 - **Comando Polizia Locale Massalengo:** sede

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Lena – Responsabile del settore Tecnico del Comune di Massalengo – tel. 0371.480439 int. 3;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
 - entro 120 dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**IL SINDACO**
Severino Serafini